

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA

REP. 7/2016 - CIG 6587282D0F – CUP D74B16000010005

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

(ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO, ex art. 11, comma 13 del d.lgs. 163/2006)

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto**, del mese di **giugno** (08/06/2016), nella sede Legale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna – Gallura, in località Cala Saccaia ad Olbia,


fra i signori

1 – **Ing. Antonio Ferdinando Catgiu**, nato a Nuoro il 28.09.1961 e domiciliato per la funzione nella sede consortile, il quale interviene al presente atto quale Responsabile del Procedimento, preposto a rappresentare il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura "**CIPNES – Gallura**" (C.F. 82004630909 P.I. 00322750902);

2 – **Sig. Angius Giorgio**, nato a Cagliari (CA) il 11/07/1937 (C.F. NGSGRG37L11B354V), con residenza anagrafica a Quartucciu (CA), via Nazionale 177, il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore unico dell'impresa "**Impresa Appalti Generali**" (**IMAG**)Srl " avente sede legale in Quartucciu (CA), Località Pille Matta Frazione: Zona Industriale Pille Matta n°snc, (C.F. 01119480927 e P.I. 01119480927),

Premesso

▪ che a marzo 2015 è stato redatto, a cura dell'ing. Giovanni Maurelli, il progetto esecutivo dell'intervento di **ampliamento della pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale di Olbia**, il cui quadro economico viene di seguito



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

riportato:

A Importo dei lavori	€ 874.673,47
----------------------	--------------

A.1 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.998,44
---	-------------

A.2 Importo totale dei lavori	€ 887.671,91
-------------------------------	--------------

B Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€
--	---

2) Imprevisti	€ 15.560,90
---------------	-------------

3) Spese generali 10,00 %	€ 88.767,19
---------------------------	-------------

4) Spese per pubblicità	€ 8.000,00
-------------------------	------------

5) I.V.A. al 10% sui lavori	€ 87.467,35
-----------------------------	-------------

6) I.V.A. al 22% sugli oneri sicurezza	€ 2.859,66
--	------------

7) I.V.A. al 22% sulle spese generali	€ 19.528,78
---------------------------------------	-------------

B.8) Totale somme a disposizione	€ 222.183,88	€ 222.183,88
----------------------------------	--------------	--------------

C) Importo complessivo	€ 1.109.855,79
------------------------	----------------

A DEDURRE L'IVA	€ 109.855,79
-----------------	--------------

IMPORTO AL NETTO D'IVA	€ 1.000.000,00
------------------------	----------------

▪ che con atto del Responsabile del Procedimento in data 04 febbraio 2016 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo dell'intervento.

▪ che con atto del Responsabile del Procedimento in data 20 aprile 2016, *allegato al presente contratto sotto la lettera "A"*, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'appalto la ditta Impresa Appalti Generali **IMAG S.r.l.** di Quartucciu (CA), per aver offerto un ribasso d'asta pari al **26,377%** sull'importo a base di gara, dal quale è risultato il seguente quadro economico contrattuale:

Importo dell'appalto a base d'asta	€ 874.673,47
------------------------------------	--------------

A dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,377%

€ 230.712,62

Importo netto dell'appalto

€ 643.960,85

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 12.998,44

Importo complessivo di contratto

€ 656.959,29

▪ che l'Impresa ha costituito polizza assicurativa per danni di esecuzione dell'importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi per un importo di € 500.000,00, ex art. 125 D.P.R. 207/2010, redatta conformemente allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04, così come previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, e rilasciata dalla Società NATIONALE SUISSE S.P.A in data 26/05/2016, con il numero 007320400507171, *allegata al presente contratto sotto la lettera "B"*

▪ che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva di € **107.590,22** a mezzo polizza fidejussoria della COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. (Rappresentanza generale per l'Italia) rilasciata in data 26/05/2016, con il numero 2129476, *allegata al presente contratto sotto la lettera "C"*;


▪ che è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006 e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Impresa Appalti Generali S.r.l. (IMAG s.r.l.), affidataria dei lavori di cui alla premessa, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga di procedere all'esecuzione dei lavori di ampliamento della pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale di Olbia.



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

Art. 2 - Importo presunto del contratto

L'importo del contratto è valutato presuntivamente nell'ammontare globale di € **656.959,29** (diconsi **euro seicentocinquantaseimilanovecentocinquantanove/29**) a seguito dell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara - *allegata al presente contratto per farne parte integrante sotto la lettera "D"* - così come appresso indicato:

Importo dell'appalto a base d'asta	€ 874.673,47
A dedurre il ribasso d'asta offerto del 26,377%	€ 230.712,62
Importo netto dell'appalto	€ 643.960,85
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 12.998,44
Importo complessivo di contratto	€656.959,29

lavori potranno venire interrotti e ripresi più volte, nei limiti consentiti dalle norme di legge e regolamento, senza che l'impresa nulla debba avere a pretendere. Tutti i lavori devono essere eseguiti nell'assoluto rispetto di tutte le norme, condizioni e prescrizioni del presente contratto e secondo le indicazioni fornite dal Consorzio e di quelle contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n° 145 del 19 aprile 2000 e nel Regolamento di Attuazione approvato con DPR 207/2010, da intendersi allegati al presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'elenco prezzi, nel disciplinare delle opere da eseguire, e nelle norme da questi richiamati.

L'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere tutti gli atti suindicati per averli attentamente esaminati e di accettarli per quanto di competenza e secondo gli elaborati costruttivi e i relativi allegati in numero di 42 (quarantadue) uniti al presente contratto dal numero 01 al numero 42.

L'impresa dopo aver esaminato i luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori, dichiara

di ritenere i prezzi concordati congrui ed adeguatamente remunerativi per la perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere, comprendendo l'esecuzione a regola d'arte delle opere tutto quanto occorrente anche in relazione a tutte le prescrizioni contrattuali ed in particolare agli oneri previsti al successivo art. 7, per cui essi sono fissi ed invariabili per espressa pattuizione delle parti sino a totale esaurimento dei lavori. Le parti, pertanto, intendono conferire al presente contratto carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c. ed in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 C.C.


Art. 3 - Pagamenti

L'Impresa, avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito – al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute – raggiunga la cifra di € **100.000,00 (Euro centomila/00)** così come previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento sarà corrisposto dietro presentazione di fattura a mezzo di bonifico bancario, senza spese né interessi a giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura previa ottemperanza da parte dell'impresa degli obblighi richiamati ai punti precedenti del presente articolo. In mancanza di detti adempimenti il Consorzio non procederà al pagamento della fattura medesima.



Art. 4 - Tempo utile per l'esecuzione, ultimazione e consegna delle opere

L'esecuzione delle opere e la loro consegna al Consorzio dovrà avvenire entro **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di Consegna dei Lavori. Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare la data di inizio dei lavori secondo le necessità del cantiere e di effettuare consegne parziali dei lavori stessi senza che l'impresa possa opporre eccezioni o trarne motivo per richiedere maggiori compensi. L'impresa è tenuta ad organizzare i tempi di esecuzione del proprio lavoro con le



esigenze del Consorzio. L'impresa non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni dei lavori delle opere commesse che potranno essere ordinate dal Consorzio in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico-produttivo.

Nella definizione del tempo contrattuale di cui sopra, si è tenuto conto, di n°10 giorni per le interruzioni dovute a maltempo saltuario, od inadeguate condizioni di temperatura invernali, nella misura delle normali previsioni desumibili dai dati statistici degli ultimi dieci anni, per cui le eventuali interruzioni dei lavori determinate per questi motivi, produrranno lo spostamento del termine ultimo fissato per l'ultimazione dei lavori soltanto per i giorni eccedenti quelli sopraindicati.

Art. 5 - Rispetto dei tempi di consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna delle opere ultimate verrà applicata una penalità **dell'1‰ (uno per mille)**, dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. L'importo della penale verrà trattenuto all'Impresa in occasione del pagamento dovutole dopo la maturazione della penalità stessa. Daranno diritto a proroghe del tempo utile per l'esecuzione dei lavori soltanto cause di forza maggiore e scioperi di categorie nazionali o locali. Non daranno pertanto diritto a proroghe, ad esempio, le condizioni meteorologiche avverse, le difficoltà nell'assunzione delle maestranze e nell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per la realizzazione delle opere.

Art. 6 - Regime fiscale

Il presente contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., verrà registrato solo in caso d'uso ed è soggetto all'aliquota del 22% (ventidue-per-cento).


Art. 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'impresa

Sono a carico dell'Impresa e quindi compresi nei prezzi elementari pattuiti, tutti gli oneri e le obbligazioni, nonché le responsabilità ad essi inerenti, nessuno escluso, relativi ai lavori affidati dal Consorzio e utili affinché gli stessi siano eseguiti, e le opere consegnate, a perfetta regola d'arte ed in conformità con il presente contratto. Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto, l'impresa è tenuta, senza che ciò costituisca titolo per compensi ulteriori rispetto al prezzo come sopra concordato, a quanto di seguito elencato:

1) effettuare i lavori garantendo sempre e comunque la continuità di esercizio di tutti gli impianti, di tutte le opere esistenti nonché di tutti gli accessi pubblici e/o privati alle proprietà confinanti le aree oggetto dei lavori;

Tutti i lavori e oneri, nessuno escluso, necessari e/o derivanti da tale esigenza prioritaria, sono compresi nel prezzo a corpo di contratto e l'Appaltatore non potrà richiedere in merito alcun compenso aggiuntivo.

2) Procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi - a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati (sia entro i terreni messi a disposizione dell'Amministrazione per la costruzione delle opere, sia entro i terreni prescelti dall'Impresa per la costruzione delle opere provvisoriale a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualunque specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e direzione. L'Impresa inoltre è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che direttamente o tramite l'Amministrazione verranno impartite dalle Autorità Militari o Civili in ordine all'entità e alle modalità della bonifica, senza che possa al riguardo pretendere compensi o rimborsi di sorta,



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

riconoscendo che tale onere rientra tra quelli compresi nel prezzo d'appalto.

3) Sostenere le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania delle medesime;

4) Provvedere all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di essa dalle opere e dalle cave di prestito;

5) Provvedere alla ricerca, all'individuazione, allo smontaggio, all'eventuale spostamento e reinstallazione o rifacimento di tutte le opere esistenti (reti idriche, reti fognarie, scoli acque bianche, linee elettriche, telefoniche, etc.) che possano interferire con l'esecuzione dei lavori stessi e/o che debbano essere spostati o rimossi per l'esecuzione delle opere.

6) Provvedere alla rimozione delle tubazioni, dei cavidotti, delle condutture dismesse o da dismettere ricadenti all'interno dell'area di cantiere su indicazione del D.L.

7) Garantire, per tutte le opere ed apparecchiature realizzate o fornite, l'accesso in condizioni di sicurezza per il personale per le operazioni di controllo e manutenzione.


A tal fine, ove queste condizioni non sussistessero, l'Appaltatore dovrà, sempre e comunque, provvedere alla fornitura, trasporto e posa in opera di opportune scale e/o passerelle di accesso conformi alle norme antinfortunistiche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori;

8) Provvedere allo svuotamento dei reflui ed alla pulizia, anche a mezzo di autospurgo, delle opere in modo da renderle idonee per l'accesso del personale alle operazioni di montaggio-smontaggio;

9) a procurarsi – per disporre in misura e qualità corrispondente all'importanza dei

lavori da eseguire – le attrezzature, i mezzi ed ogni altro accessorio necessario, la mano d'opera autonomamente coordinata occorrente, compresa la relativa assistenza tecnica, i materiali necessari inerenti l'oggetto del presente contratto e quanto altro utile per l'esecuzione dei lavori secondo il programma concordato ed a perfetta regola d'arte compreso:

- la fornitura di tutte le opere provvisorie di cantiere necessarie per la esecuzione dei lavori nonché il loro smontaggio a fine lavori ed il ripristino dell'area di cantiere;
- la messa a disposizione dei macchinari e del personale necessario a realizzare la prestazione contrattuale nel rispetto dei termini stabiliti, anche qualora essa ecceda quella contenuta nel programma lavori;
- il trasporto della macchine ed attrezzature dell'impresa nonché la loro rimozione a completamento dei lavori;
- le spese per la sorveglianza e la conduzione degli impianti o delle macchine di sua spettanza nonché i relativi costi di consumo;
- la tenuta di un giornale dei lavori e la formazione dei rapportini giornalieri;
- la tenuta della documentazione tecnica del lavoro eseguito;
- le spese di vitto, alloggio, trasferta e dei trasporti vari per il proprio personale dipendente presso il cantiere;
- lo smantellamento, a fine cantiere, di tutte le opere provvisionali, quali basamenti in cls, per silos, box, ecc.;
- la direzione tecnica dei lavori di cantiere e l'organizzazione di esso;
- tutto il materiale di consumo e tutta l'attrezzatura minuta di carattere personale;
- il fermo sui lavori imputabile all'impresa nonché i fermi per cattive condizioni atmosferiche;




IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

- la previsione e l'uso di tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da eventi atmosferici, anche a cantiere chiuso;
- i carburanti e lubrificanti delle macchine ed attrezzature e tutti i materiali per l'esecuzione dei lavori, il tutto reso franco cantiere;
- l'osservanza delle norme prescritte dai vigenti contratti nazionali di lavoro e delle norme antinfortunistiche, con propria ed esclusiva responsabilità sui provvedimenti presi, indipendentemente da ogni intervento o suggerimento da parte del Consorzio;
- a provvedere a tutte le assicurazioni per i propri operai nei termini di legge nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previste dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore;
- gli oneri relativi a tutte le lavorazioni che devono essere eseguite adottando speciali e opportuni accorgimenti anche allo scopo di non danneggiare le proprietà altrui e comunque non soggette ad occupazione;
- l'assicurazione contro incendio e furto delle attrezzature dell'impresa, inclusi i mezzi di trasporto impiegati, nonché quella per la responsabilità civile verso terzi e la stipulazione di tutte le altre assicurazioni che il Consorzio riterrà necessarie per la adeguata copertura della prestazione contrattuale. La stipulazione di tali assicurazioni non costituisce una limitazione degli oneri e delle responsabilità derivanti all'impresa subappaltatrice dal presente contratto. Ciò vale anche per l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile che l'impresa stipulerà;
- assistenza dei tracciamenti delle opere da eseguire con manovalanza;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'impresa inclusi i relativi consumi e ricambi;

- la guardiania e la sorveglianza del cantiere diurna e notturna anche al di fuori dell'orario di lavoro estesa a tutti i materiali accantonati nell'ambito del cantiere stesso;
- gli oneri fiscali derivanti dalla esecuzione del presente contratto;
- rispettare l'orario di lavoro concordato con la Direzione di cantiere del Consorzio;
- quant'altro non espressamente indicato a carico del Consorzio ma comunque connesso all'esecuzione dei lavori affidati all'impresa Subappaltatrice;
- nella esecuzione del contratto l'impresa si uniforma alle direttive tecniche nonché alle norme generali vigenti; l'impresa riconosce che qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero mutare le direttive tecniche o le norme generali, i sovracosti derivanti non le sono rimborsabili;
- Il Consorzio può verificare ai sensi dell'art. 1662 C.C. in qualsiasi momento se l'impresa esegue le prestazioni contrattuali in modo regolare e nel rispetto dei termini stabiliti, senza però assumere responsabilità;

10) a far lavorare nel cantiere esclusivamente personale proprio regolarmente assunto ed iscritto a libro matricola o in possesso di copia dei NULLA OSTA timbrato dall'Ufficio di Collocamento. Non sarà, infatti, consentito l'ingresso o la permanenza in cantiere di personale non in carico all'impresa;

11) alla predisposizione di tutte le campionature dei materiali di fornitura che la D.L. del Consorzio riterrà necessarie ed utili nel rispetto del presente contratto. Dette campionature dovranno essere approvate dalla D.L. stessa, pertanto la validità del presente contratto è subordinata a tale approvazione. Dei campioni da esaminare ed esaminati può essere ordinata la conservazione nell'ufficio dirigente, munendoli di suggelli a firma dei Direttore dei Lavori e del responsabile dell'impresa nei modi adatti



a garantire l'autenticità; oppure il trasporto nel deposito indicato dalla D.L.;

12) alla custodia dei materiali, manufatti o attrezzature di sua proprietà o di proprietà del Consorzio se regolarmente consegnati. L'impresa solleva pertanto il Consorzio da ogni danno o eventuali responsabilità per furti, manomissioni, e/o danneggiamenti, anche nel caso che il Consorzio abbia messo a disposizione i locali per custodire i materiali, i manufatti o le attrezzature suddette;

13) alla custodia delle opere oggetto del presente contratto fino alla loro ultimazione;

14) a corrispondere ai lavoratori che avrà alle proprie dipendenze e che saranno adibiti all'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi del medesimo, vigenti nel periodo e nel luogo dove vengono eseguite le opere; nonché a provvedere a tutte le assicurazioni per i propri operai nei termini di legge nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previste dalle leggi e degli accordi sindacali in vigore;


15) a nominare prima dell'inizio dei lavori di un proprio rappresentante, di provata capacità e serietà, che sia permanentemente presente in cantiere responsabile della conduzione dei lavori il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato per iscritto al Consorzio al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino in quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo fare immediata richiesta; in diversa ipotesi l'impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del Consorzio per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto;

16) all'assunzione di manodopera e di personale di staff, specializzato e di aiuto necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, abile, pratico e bene accetto dalla Direzione Lavori; il Consorzio può pretendere che l'impresa provveda ad allontanare dal cantiere quei lavoratori che dimostrano di essere professionalmente e/o personalmente inadeguati;

17) a condurre i lavori, oggetto del presente contratto, in armonia con le esigenze delle altre imprese o ditte fornitrici, ed in particolare con le esigenze organizzative del Consorzio e comunque in modo tale da non recare intralcio ed evitando comportamenti e/o contestazioni pregiudizievoli per il buon andamento generale dei lavori compreso gli oneri inerenti alla concomitanza con possibili interferenze dei lavori eseguiti nella stessa area da altre ditte. E' escluso il diritto al risarcimento dei sovracosti derivanti da tali interferenze;

18) All'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

19) Tenere personalmente i rapporti e costantemente i contatti con tutti gli enti interessati dall'appalto (SOPRINTENDENZA, ENEL, TELECOM, ESAF, COMUNE, ecc.), nel corso di tutte le fasi di lavoro, ed in particolare comunicare formalmente l'inizio delle lavorazioni; concordare i vari sopralluoghi nel corso dell'avanzamento dei lavori; trasmettere a tali enti eventuale documentazione richiesta, elaborare rilievi



planoaltimetrici delle aree interessate dai lavori, mettere a disposizione personale dell'Impresa nel corso delle ispezioni e dei sopralluoghi;

20) a svolgere tutte le pratiche occorrenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, attestazioni di conformità di qualsiasi genere ecc. presso i vari Enti (ISPESL, ANCC, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., Regione, Genio Civile, Comune, ENEL, TELECOM, SOPRINTENDENZA, etc.) al fine di consentire un immediato utilizzo delle opere da parte della Stazione Appaltante una volta che le stesse siano state dichiarate ultimate;

21) al pagamento di tutte le spese occorrenti per le forniture di acqua ed energia elettrica per le operazioni iniziali e per l'avviamento ed il funzionamento del cantiere per tutta la durata dei lavori, nonché per tutto il periodo dall'ultimazione dei lavori all'approvazione del certificato di collaudo;

22) al pagamento di tutte le spese ed oneri occorrenti per le prove di carico sulle strutture, per il collaudo statico delle stesse e per il collaudo tecnico amministrativo, escluso l'onorario del collaudatore che verrà nominato dalla Stazione Appaltante;

23) al pagamento di tutte le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito e ad effettuare tutte le segnalazioni di legge, sia notturne che diurne, sulla viabilità attuale in qualsiasi modo interessata dai lavori; tutte le spese per tali opere sono a completo carico dell'impresa senza diritto di rivalsa in quanto della loro incidenza si è tenuto conto sia negli oneri per la sicurezza che nei prezzi applicati per determinare la base d'appalto;

24) all'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori fino al collaudo al quale l'impresa dovrà presenziare per la revisione generale e per l'eventuale ripristino, sistemazione e sostituzione dei materiali e dei lavori che risultassero difettosi; l'appaltatore, a propria

cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli esperimenti compreso quanto necessario per il collaudo statico.

25) Sostenere l'onere per la ricerca e l'individuazione dei sottoservizi esistenti (telefonici, idrici, fognari, elettrici, etc.) e per il ripristino delle reti e dei sottoservizi eventualmente danneggiati durante le lavorazioni nonché la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.


26) Farsi carico delle garanzie e delle responsabilità volute dal C.C. anche dopo i termini di collaudo;

27) al pagamento di tutte le spese di pubblicazione, ai sensi dell'art. 110, del D.P.R. 207/2010, inerenti gli oneri di pubblicità dell'intera procedura della gara d'appalto, dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, dell'avvenuta ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo e dell'importo finale del collaudo, al pagamento di tutte le spese di assistenza notarile alla gara, nonché di eventuali spese di registrazione del presente contratto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, da intendersi ricompresi nel prezzo pattuito, ha tenuto conto nell'offrire il ribasso d'asta.

Art. 8 - Oneri a carico del consorzio

Il Consorzio svolge le funzioni ispettive e di controllo nei confronti dell'impresa, allo scopo di accertare che tutti i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto del presente



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Argitis

contratto. Il personale del Consorzio così come ogni persona debitamente autorizzata, ha accesso in ogni momento a qualsiasi lavoro o opera che l'impresa stia preparando o intende utilizzare per le opere dedotte nel presente contratto fermo restando che i controlli effettuati non sollevano l'impresa dalla responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori, né dagli obblighi di legge. Sono inoltre a carico del Consorzio l'IVA nelle misure e secondo le norme vigenti.

Art. 9 - Variazione della composizione Societaria

L'impresa, qualora si tratti di una società di capitali, dovrà comunicare al Consorzio le variazioni nella propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato all'epoca di affidamento dei lavori.

Art. 10 - Osservanza delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro

L'Impresa si obbliga a consegnare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; nonché ad ogni scadenza mensile successiva all'inizio dei lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, oltre a quelli dovuti agli organismi partecipativi previsti dalla contrattazione collettiva. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'immediata sospensione di qualsiasi pagamento all'impresa, ancorché scaduto, senza che quest'ultima possa richiedere, per questo, interessi per ritardato pagamento, risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o causa. L'impresa dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte del committente, e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, in base alle vigenti norme di legge. L'impresa dovrà, altresì, esaminare, prima del loro impiego,

tutti i materiali e le attrezzature eventualmente messi a disposizione, anche per l'attuazione di opere provvisorie e di apprestamenti antinfortunistici in genere. Le attrezzature di lavoro devono essere idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nel corso della loro utilizzazione. A tal fine le attrezzature devono essere adeguate al lavoro da svolgere, anche a seguito di adattamenti, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse. L'impresa si obbliga ad installare in conformità alle istruzioni del fabbricante e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire eventuali impieghi diversi, o comunque anomali, delle attrezzature rispetto alla loro destinazione, da parte dei lavoratori, compresa la loro manutenzione. L'impresa deve informare ciascun lavoratore in merito ai rischi particolari cui è esposto in relazione all'attività svolta, con riferimento al posto di lavoro occupato e alle mansioni svolte. L'impresa deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. L'impresa si obbliga a fornire al direttore del Cantiere il nome del proprio responsabile per la sicurezza dei lavori ed a fornire tutta la documentazione necessaria od opportuna, eventualmente richiestagli, per dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori affidategli. Si obbliga altresì a provvedere a tutte le assicurazioni per i propri operai nei termini di legge, nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previste dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore. Come stabilito dal D. Lgs. 81/2008 l'Impresa si obbliga a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza relativo alla realizzazione delle opere ad esse affidate, in mancanza non potrà essere dato corso ai lavori.



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

Art. 11 - Osservanza delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti

L'impresa, dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte del Consorzio, e sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attuazione di quanto previsto ai fini dell'osservanza delle norme sullo smaltimento dei rifiuti. In particolare, l'impresa, dovrà curare la tenuta dei registri di carico e scarico, provvedendo a procurarsi l'apposito registro, regolarmente vidimato dall'Ufficio del Registro. L'impresa si impegna altresì a conferire i rifiuti prodotti unicamente a discariche autorizzate, avvalendosi inoltre di trasportatori autorizzati. L'impresa garantisce la corretta tenuta dei registri di carico e scarico, e si obbliga a consegnare al Consorzio, dietro richiesta del tecnico responsabile del cantiere, copia del registro stesso, completo di tutte le registrazioni necessarie. Il mancato adempimento di tale obbligo, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento all'impresa stessa, ancorché scaduto, senza che quest'ultima possa richiedere, per questo, interessi per ritardato pagamento, risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o causa. Sono a carico dell'impresa gli oneri derivanti dalla produzione e smaltimento dei rifiuti, nonché quelli relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ex L. 549/95, art. 3. L'impresa manleva sin da ora il Consorzio da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata osservanza delle norme di legge in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché dal mancato adempimento di quanto sopra riportato.

Art. 12 - Manutenzione, garanzie e corresponsabilità dell'Impresa


Si intendono a carico dell'impresa, le garanzie in ordine alla perfetta esecuzione delle opere di cui al presente contratto. L'impresa è direttamente responsabile dei danni che dovessero essere cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli subiti dal Consorzio per fatto dell'impresa.

Art. 13 - Varianti ed opere non previste

L'impresa, senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio, non può apportare modifiche o aggiunte alle opere quali risultano dal presente contratto. Le opere e le prestazioni che non siano state esattamente definite nel presente contratto e le eventuali varianti o aggiunte anche eccedenti il quinto d'obbligo, dovranno essere eseguite secondo gli ordini impartiti all'impresa dalla Direzione dei lavori. L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a tali ordini, sia che essi riguardino il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali non idonei.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Qualora l'impresa non esegua i lavori e le opere affidatele secondo le modalità e le caratteristiche previste nel presente contratto, oppure le esegua con ritardo tale da arrecare pregiudizio alla programmata esecuzione dell'appalto il Consorzio, previa contestazione scritta delle inadempienze ed intimazione a rimediare entro un termine perentorio non minore di giorni cinque, ovvero entro un termine che le parti reputano congruo in relazione alla natura e alla qualità delle opere da eseguire, potrà, trascorso inutilmente tale termine, dichiarare risolto il presente contratto per fatto o colpa dell'Impresa, fatte salve le penalità previste dal presente contratto, ed il risarcimento del maggior danno. Il Consorzio è inoltre legittimato a risolvere immediatamente il presente contratto per fatto o colpa dell'impresa qualora quest'ultima non effettui tempestivamente in favore dei propri operai il pagamento delle retribuzioni maturate per le prestazioni di lavoro fornite nell'esecuzione delle opere in oggetto, nonché il tempestivo versamento agli istituti previdenziali e assicurativi dei contributi loro spettanti per legge e per regolamenti sulle retribuzioni medesime e non provveda, a seguito di contestazione scritta ed entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

tali inadempienze. La presente costituisce, ad ogni effetto, clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. In ogni caso, il Consorzio è fin d'ora autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'impresa ed a sostituirsi a quest'ultima nell'assolvere, in nome e per conto di essa fino alla concorrenza dell'importo dovute ed eventualmente non ancora pagato, gli obblighi della stessa Impresa nei confronti sia delle maestranze dipendenti, che degli istituti previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Costituirà causa di scioglimento automatico del rapporto contrattuale, limitatamente all'Impresa rispetto alla quale si verificano, in quanto incompatibili con le disposizioni impeditive di legge, la dichiarazione di fallimento, la sottoposizione ad amministrazione controllata e straordinaria, l'emissione al concordato preventivo dell'impresa e comunque il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge. Nel caso di risoluzione del contratto nei casi sopra contemplati, spetterà all'impresa soltanto il pagamento dei lavori eseguiti secondo le condizioni del contratto stesso, senza che essa possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno salvo invece il risarcimento al Consorzio di tutti i danni e maggiori costi che eventualmente questa dovesse sopportare per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza della Ditta. Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento, per volontà unilaterale del Consorzio, quando si avvalga della sua facoltà di recesso unilaterale, sia totalmente che parzialmente.

Art. 15 – Rinuncia alla tutela possessoria

Nell'ipotesi di rescissione del presente contratto d'appalto l'Impresa espressamente rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che le possano eventualmente competere per la sua qualità di

detentore o codetentore dell'area ove viene a realizzarsi l'opera oggetto del presente appalto. Pertanto, in caso di contestazione, se la parte committente richiede la risoluzione del contratto o ne faccia valere la cessazione, essa avrà innanzitutto la facoltà di fare sgomberare l'area di propria proprietà da mezzi d'opera e/o beni della parte appaltatrice e di ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera, e solo ciò eseguito si esamineranno le poste contenziose tra i contraenti.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto ed escutere conseguentemente la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Impresa esecutrice non dovesse adempiere all'obbligazione di iniziare concretamente le lavorazioni delle opere in progetto entro il termine di **30 giorni** dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori disposta formalmente dal D.L.

La risoluzione contrattuale si verificherà di diritto, ai sensi dell'art. 1517 del Codice Civile, quando la Stazione appaltante dichiarerà formalmente all'Impresa che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 17 - Divieto di cessione, subappalto e cottimo

Il presente contratto non potrà essere ceduto dall'impresa ad altra Impresa, né in totale né in parte, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa stessa, nonché di risarcimento di ogni danno e spese causati al Consorzio. E' fatto altresì divieto all'impresa, pena la risoluzione del presente contratto, di cedere in subappalto, anche di fatto, e/o cottimo tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto.



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Arditis

Art. 18 - Domicilio fiscale foro competente

Le parti, ad ogni fine, eleggono domicilio presso la sede del Consorzio e convengono che per la risoluzione di ogni controversia tra loro sorta sia competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

Art. 19 - Divieto di cessione dei crediti

In mancanza di apposita autorizzazione scritta del Consorzio il credito derivante all'impresa dall'esecuzione del presente contratto non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. La clausola di incedibilità del credito è opponibile ai terzi cessionari con conseguente inefficacia del loro acquisto. A tal fine, il precisato divieto dovrà essere apposto a mezzo di apposito timbro su tutti i documenti e i certificati e su tutte le copie delle fatture dovrà essere riportato con apposita dicitura.

Art. 20 – Competenza arbitrale

E' esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Tempio Pausania.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di appalto, valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'appalto di cui all'art. 1655 e ss. c.c.

Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, l'appaltatore ed i subappaltatori dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.


I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consorzio e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG: 6587282D0F), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I soggetti di cui al comma 1 dovranno comunicare al consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti (appaltatore e subappaltare)



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Argiolas

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23 - Norme finali

Il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto costituisce per l'Impresa appaltatrice obbligazione di primaria importanza, pertanto il mancato rispetto di una sola delle clausole in esso contenute darà luogo alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 dei C.C.

Olbia, 08 giugno 2016.

Per l'Impresa IMAG S.R.L.


L'Amministratore Unico

IMAG S.r.l.
IMPRESA SERVIZI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius



Per il CIPNES Gallura:

(Ing. Antonio Ferdinando Catgiu)




L'Impresa, con la presente sottoscrizione, dichiara, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, di approvare specificatamente tutte le clausole contenute negli articoli 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 20 e 23 (tre, quattro, cinque, sette, undici, quattordici, quindici, sedici, venti e ventitré) del presente contratto d'appalto.

Per l'Impresa IMAG S.R.L.

L'Amministratore Unico

IMAG S.r.l.
IMPRESA SERVIZI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius



AUTENTICA DI FIRMA DEL Sig. GIORGIO ANGIUS

Io sottoscritto Ing. Antonio Ferdinando Catgiu, in qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto indicato, che per la natura pubblica delle funzioni amministrative esercitate assume il posizione di Pubblico ufficiale,




CERTIFICO,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2703 del codice civile, come vera ed apposta in mia presenza la sottoscrizione del presente verbale di consegna dei lavori da parte del Sig. Giorgio Angius nato a Cagliari (CA) il 11.07.1937 (C.F.NGSGR37L11B354V), con residenza anagrafica a Cagliari (CA), via Nazionale, 177, nella sua qualità di Amministratore unico dell'Impresa "IMAG. S.R.L." avente sede legale in Quartucciu (CA), Loc. Pill'è Matta, (C.F. e P.I. 01119480927), della cui identità personale, qualifica e poteri io RUP sono certo, avendole personalmente e previamente accertate.

Olbia, otto, giugno, duemilasedici.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Antonio F. Catgiu)



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA – GALLURA

ENTE PUBBLICO (ART. 3, L.R. N° 10 DEL 25.07.2008)

Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 113021 - C.F. 82004630909 - P.iva 00322750902

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA

REP. 7/2016 - CIG 6587282D0F – CUP D74B16000010005

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO

(art. 12, comma 1, d.lgs. 163/2006)

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile (20/04/2016) in Olbia presso la sede del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura, in loc. Cala Saccaia, il sottoscritto Ing. Antonio Ferdinando Catgiu nato a Nuoro il 28.09.1961 e domiciliato in ragione del proprio ufficio in Olbia, presso la sede dell'infranominando Consorzio, nella sua qualità di Dirigente del Settore Progettazione e Direzione dei Lavori del CIPNES nonché di Responsabile del Procedimento della gara per l'aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei "lavori di ampliamento della pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale di Olbia",

Premesso


- che in data 11 febbraio 2016 è stata attivata la procedura negoziata per la selezione del soggetto imprenditoriale con il quale stipulare il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della pubblica illuminazione dell'agglomerato industriale di Olbia, in osservanza delle disposizioni normative contenute negli artt. 57 e 122, comma 7, del D.l.vo. 163/2006 e s.m.i., inoltrando a 18 (diciotto) Imprese di seguito elencate l'invito a formulare la migliore offerta economica:



N°	ATI/S	IMPRESA PARTECIPANTE	INDIRIZZO	CITTA'
1	S	BRAU LIBERATO	Via G. Asproni, 2	08020 - ONIFERI
2	S	CO.GE.M S.R.L.	via Su Paris, 1	09045 - QUARTU SANTELENA
3	S	D.G. ELETTROTECNICA S.N.C. DI DEDOLA GIUSEPPE & C	Località Cuculò	07016 - PATTADA
4	S	ELETTRO INSTALLAZIONI SARDE S.R.L.	S. p. n° 8 Sestu-Elmas	09028 - SESTU
5	S	ELETTROIMPIANTI S.R.L.	Z.I. Predda Niedda	07100 - SASSARI
6	S	GATTERMAYER S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI	Via Venturi, 4	09131 - CAGLIARI
7	S	IMAG S.R.L.	Località Pille Matta	09044 - QUARTUCCIU
8	S	SAIME S.R.L.	via Ginevra	09170 - ORISTANO
9	S	TARAS QUIRICO S.R.L.	Z.I. Olbia - via Petra Niedda, 1/A	07026 - OLBIA
10	S	IN.CO. S.R.L.	via Sa Serrixedda, 24	09045 - QUARTU SANTELENA
11	S	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C S.N.C.	via Doria, 3	07030 - SANTA MARIA COGHINAS
12	S	M.E.I.T. DI GRAZIU L. & C. S.N.C.	S.S. 126 KM 95	09036 - GUSPINI
13	S	OLLA ANTONIO E LUIGI S.N.C.	via Rinascita, 15	09031 - CAGLIARI
14	S	QUADRISAR S.R.L.	Z.I. Predda Niedda	07100 - SASSARI
15	S	SISTEMI ELETTRICI TELEFONICI S.R.L.	via Ruggero Bacone, 4	09134 - CAGLIARI
16	S	S.I.E. DI TALLORU SAVERIO	via Grazia Deledda, 2	09025 - CAGLIARI
17	S	T.I.E.A. DI MARIO PINTUS	via Brigata Sassari, 7	07033 - OSILO
18	S	TILOCCA S.R.L.	via Gramsci, 3	07010 - BURGOS

- che entro le ore 12,00, del giorno 04 marzo 2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Consorzio n. 13 (tredici) plichi contenenti offerte presentate dalle ditte di seguito indicate:

N°	ATIS	IMPRESA PARTECIPANTE	INDIRIZZO	CITTA'	TEL.	FAX	DATA PROTOCOLLAZIONE OFFERTA	
1	S	CO.GE.M S.R.L.	via Su Paris, 1	09045 - QUARTU SANTELENA	070 8676228	070 8630928	prot. 900 del 02/03/2016, ore 11,14	
2	S	S.I.E. DI TALLORU SAVERIO	via Grazia Deledda, 2	09025 - CAGLIARI	070 9307344	070 9307344	prot. 901 del 02/03/2016, ore 11,14	
3	S	GATTERMAYER S.R.L. IMPIANTI E COSTRUZIONI	Via Venturi, 4	09131 - CAGLIARI			prot. 930 del 03/03/2016, ore 10,42	
4	S	IN.CO. S.R.L.	via Sa Serrixedda, 24	09045 - QUARTU SANTELENA	070 8676762	070 8676762	prot. 931 del 03/03/2016, ore 10,45	
5	S	TILOCCA S.R.L.	via Gramsci, 3	07010 - BURGOS	079 753570	079 794 163	prot. 936 del 04/03/2016, ore 10,03	
6	S	M.E.I.T. DI GRAZIU L. & C. S.N.C.	S.S. 126 KM 95	09036 - GUSPINI	070 9785023	070 9785023	prot. 937 del 04/03/2016, ore 10,15	
7	S	LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C S.N.C.	via Doria, 3	07030 - SANTA MARIA COGHINAS	079 5850026	079 5850026	prot. 938 del 04/03/2016, ore 10,30	
8	S	QUADRISAR S.R.L.	Z.I. Predda Niedda	07100 - SASSARI	079 2673061	079 2674116	prot. 940 del 04/03/2016, ore 10,50	
9	S	IMAG S.R.L.	Località Pille Matta	09044 - QUARTUCCIU	070 845273	070 8600632	prot. 941 del 04/03/2016, ore 11,18	
10	S	TARAS QUIRICO S.R.L.	Z.I. Olbia - via Petra Niedda, 1/A	07026 - OLBIA	0789 25067	0789 202760	prot. 942 del 04/03/2016, ore 11,21	
11	S	ELETTRO INSTALLAZIONI SARDE S.R.L.	S. p. n° 8 Sestu-Elmas	09028 - SESTU	070 230502	070 7737633	prot. 943 del 04/03/2016, ore 11,31	
12	S	BRAU LIBERATO	Via G. Asproni, 2	08020 - ONIFERI			prot. 944 del 04/03/2016, ore 11,34	
13	ATI	c	D.G. ELETTROTECNICA S.N.C. DI DEDOLA GIUSEPPE & C	Località Cuculò	07016 - PATTADA	079 754221	079 754221	prot. 945 del 04/03/2016, ore 11,48
		m	GEOM. PUTZU SEBASTIANO	via Domenico Millelire	07016 - PATTADA	079 758027	079 758629	



ricordato

- che in data 04 marzo 2016 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nella quale si è proceduto all'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle suddette ditte partecipanti da cui è risultato quanto segue:

1) CO.GE.M. S.R.L.	AMMESSA
--------------------	---------

2) S.I.E. DI TALLORU SAVERIO	AMMESSA
------------------------------	---------

3) GATTERMAYER S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA
di acquisizione del PASSOE ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCPASS, presso il sito dell'ANAC (ex AVCP).	

4) IN.CO. S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA
di acquisizione delle dichiarazioni del sig. Nigoli Nicola, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008.	

5) TILOCCA S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA
previa verifica della possibilità di attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006, ai fini della regolarizzazione dell'autentica notarile della firma del fideiussore.	

6) M.E.I.T. DI GRAZIU L. & C. S.N.C.	AMMESSA
--------------------------------------	---------


7) LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. S.N.C.	AMMESSA
---	---------

8) QUADRISAR S.R.L.	AMMESSA CON RISERVA
di acquisizione delle dichiarazioni del sig. Sini Marco, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008.	

9) IMAG S.R.L.	AMMESSA
----------------	---------

10) TARAS QUIRICO S.R.L.	AMMESSA
--------------------------	---------

11) ELETTRICITÀ INSTALLAZIONI SARDE S.R.L.	AMMESSA
--	---------



12) BRAU LIBERATO

AMMESSA


13) (ATI) – D.G. ELETTROTECNICA S.N.C. (CAPOGRUPPO)

GEOM. PUTZU SEBASTIANO (MANDANTE)

AMMESSA CON RISERVA

di acquisizione delle dichiarazioni del sig. Malduca Davide, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008.

- che a seguito di una verifica dettagliata della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A", presentata da tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, è stato accertato che anche l'impresa IMAG S.R.L. non ha presentato le dichiarazioni personali del preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008, disponendo conseguentemente l'ammissione con riserva di acquisizione documentale anche nei riguardi di tale impresa;
- che con note dello scrivente in data 09 marzo 2016, prot. 1016, 1017, 1018, 1019, 1225, 1226, 1226 e 1228 è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio documentale, prevista dall'art. 38, comma 2-bis del d.lgs. 163/2006, al fine di consentire agli operatori economici partecipanti ammessi con riserva l'integrazione delle dichiarazioni personali relative al preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008, che sebbene trattandosi di documentazione di natura non essenziale, in quanto non esplicitamente richiesta dalla lex specialis di gara, risulta essere esigibile da parte dello scrivente RUP, in quanto afferente ad elementi indispensabili sotto il profilo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai suddetti concorrenti;
- che in data 10 marzo 2016 l'impresa GATTERMAYER S.R.L. ha provveduto a trasmettere allo scrivente il PASSOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara attraverso il sistema AVCPASS, disponendo pertanto l'ammissione della predetta Impresa alla fase successiva di gara per l'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- che con note prot. 1081 del 11/03/2016 e prot. 1336 del 24/03/2016 l'impresa IMAG S.R.L. ha prodotto le dichiarazioni personali del sig. Cogoni Efisio, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008, disponendo pertanto l'ammissione della predetta impresa alla fase successiva di gara per l'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- che con nota prot. 1096 del 14/03/2016 l'impresa IN.CO. S.R.L. ha prodotto le dichiarazioni personali del sig. Nigoli Nicola, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008, disponendo pertanto l'ammissione della predetta impresa alla fase successiva di gara per l'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- che con note prot. 1097 del 14/03/2016 e prot. 1261 del 21/03/2016 l'impresa QUADRISAR S.R.L. ha prodotto le dichiarazioni personali del sig. Sini Marco, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M.



37/2008, disponendo pertanto l'ammissione della predetta impresa alla fase successiva di gara per l'apertura della busta contenente l'offerta economica;

- che con note prot. 1099 del 14/03/2016 e prot. 1156 del 16/03/2016 il R.T.I. costituito dall'Impresa D.G. ELETTROTECNICA S.N.C. (capogruppo) e GEOM. PUTZU SEBASTIANO (mandante) ha prodotto le dichiarazioni personali del sig. Malduca Davide, quale preposto alla gestione tecnica di cui al D.M. 37/2008, disponendo pertanto l'ammissione della predetta impresa alla fase successiva di gara per l'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- che con nota dello scrivente in data 10 marzo 2016, prot. 1049 è stata avviata la procedura di soccorso istruttorio documentale nei riguardi dell'Impresa TILOCCA S.R.L., ai fini dell'acquisizione della procura da cui si evinca espressamente la legittimazione del fideiussore sottoscrittore al rilascio di polizze assicurative in nome e per conto della Compagnia, avuto specifico riguardo agli obblighi precontrattuali nascenti dalla partecipazione alla procedura competitiva in oggetto;
- che con nota prot. 1234 del 18 marzo 2016 l'impresa TILOCCA S.R.L. ha trasmesso allo scrivente la polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria con allegata l'autentica notarile della firma del fideiussore e copia della procura dalla quale si evince la legittimazione del fideiussore alla sottoscrizione delle polizze, disponendo conseguentemente l'ammissione della predetta Impresa alla fase successiva di gara per l'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- che in data 04 aprile 2016 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara in occasione della quale si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti ammesse, le cui risultanze vengono di seguito riportate:

1) CO.GE.M. S.R.L.	RIBASSO 25,327%
2) S.I.E. DI TALLORU SAVERIO	RIBASSO 24,793%
3) GATTERMAYER S.R.L.	RIBASSO 26,50%
4) IN.CO. S.R.L.	RIBASSO 26,834%
5) TILOCCA S.R.L.	RIBASSO 24,543%
6) M.E.I.T. DI GRAZIU L. & C. S.N.C.	RIBASSO 25,130%
7) LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO & C. S.N.C.	RIBASSO 27,888%

8) QUADRISAR S.R.L.	RIBASSO 26,170%
9) IMAG S.R.L.	RIBASSO 26,377%
10) TARAS QUIRICO S.R.L.	RIBASSO 25,126%
11) ELETTO INSTALLAZIONI SARDE S.R.L.	RIBASSO 25,887%
12) BRAU LIBERATO	RIBASSO 21,743%
esclusa	
per aver omesso di indicare nell'offerta economica i costi di sicurezza aziendale connessi con l'attività d'impresa, considerato che tale circostanza configura un'ipotesi di "mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti", idonea a determinare "incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta" per difetto di un suo elemento essenziale (Cons. di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza n° 3/2015).	
13) (ATI) – D.G. ELETTROTECNICA S.N.C. (CAPOGRUPPO) GEOM. PUTZU SEBASTIANO (MANDANTE)	RIBASSO 38,520%

- che con il medesimo atto è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto l'Impresa IMAG S.R.L. con sede legale a Quartucciu, loc. Pill'e Matta, per aver offerto un ribasso d'asta pari al **26,377%** sull'importo a base di gara, risultando la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia pari a 26,4703%, dando comunque atto che la stipulazione del contratto è condizionata all'accertamento dell'insussistenza di provvedimenti e di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 ed al riscontro delle dichiarazioni effettuate in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006;

richiamata

- la documentazione amministrativa in ordine alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006, acquisita dallo scrivente attraverso il sistema AVCPASS presso il sito dell'ANAC (già AVCP), che di seguito viene elencata:
 1. il certificato del casellario giudiziale relativo al sig. Angius Gianluca, rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 05/04/2016;
 2. il certificato del casellario giudiziale relativo al sig. Angius Giorgio, rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 05/04/2016;
 3. il certificato del casellario giudiziale relativo al sig. Cogoni Efsio, rilasciato dal Ministero della Giustizia

in data 05/04/2016;

4. il documento di regolarità contributiva acquisito in data 05 aprile 2016 e valido fino al 05/07/2016, dal quale si evince che l'Impresa IMAG S.R.L. risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali;
5. l'esito della verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma 1, lettera g) del d.lgs. 163/2006 dell'impresa IMAG S.R.L. acquisito in data 19 aprile 2016;
6. la nota relativa alla verifica del nulla osta antimafia della ditta IMAG S.R.L., rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 05/04/201;

preso atto

- che l'impresa IMAG S.R.L. con sede legale a Quartucciu, loc. Pill'e Matta, dall'esame della sopraelencata documentazione amministrativa acquisita in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla stessa in sede di partecipazione alla gara, risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006;

accertata

- la complessiva legittimità e correttezza dello svolgimento delle operazioni di gara;

visti

- l'art. 12, comma 1 del d.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 207/2010;
- la lettera di invito;
- il disciplinare di gara;
- il verbale della 1° seduta pubblica di gara del 04 marzo 2016;
- il verbale della 2° seduta pubblica di gara del 04 aprile 2016;
- la documentazione amministrativa dell'impresa IMAG S.R.L. relativa ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 38, d.lgs. 163/2006, acquisita attraverso il sistema AVCPASS.

Tutto ciò premesso e considerato

il sottoscritto Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore Progettazione e Direzione dei Lavori del CIPNES, per le motivazioni enunciate in premessa,

DETERMINA

- 1) di approvare le risultanze istruttorie e procedurali derivate dallo svolgimento delle operazioni di gara così come indicato nel verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dal sottoscritto in data 04 aprile 2016 e, conseguentemente, di aggiudicare definitivamente l'appalto dei "**LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA**" all'impresa **IMAG S.R.L.**, con sede legale a Quartucciu, loc. Pill'e Matta, risultando la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 2) di provvedere alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto a tutti i partecipanti alla

- procedura di gara, conformemente a quanto previsto dall'art. 79, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006;
- 3) di procedere alla stipula del contratto d'appalto con la suddetta impresa affidataria, decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 11, comma 10 del D.lgs. 163/2006;
 - 4) di dare, conseguentemente, comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5 lettera b-ter) del suddetto decreto legislativo.

Olbia, 20 aprile 2016

**Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente del Settore Progettazione e D.L.**
(Ing. Antonio Ferdinando Catgiu)



"B"



Specialty Lines

Engineering

"Contractor's All Risks" - Polizza C.A.R. Appalti pubblici
Contratto di assicurazione a copertura dei rischi
di esecuzione per opere/appalti
a committenza pubblica

(Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004 per le
garanzie della Legge "Merloni" n. 109 del 11 febbraio 1994 e ss.mm.)

Polizza n. 00732 04 00507171

nationale
suisse
una Società del Gruppo **helvetia** 



POLIZZA DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 2.3	COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER
SCHEMA TECNICA 2.3	RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004 n. 123 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11/5/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Polizza n.	Rilasciata da
00732021/04/00507171	Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

Contraente	C.F./P.I.
IMAG S.R.L. IMPRESA APPALTI GENERALI	01119480927

Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
QUARTUCCIU	LOCALITA' PILL' E MATTA	09044	CA

Subappaltatori / Imprese esecutrici	
DA COMUNICARE	= = =
= = =	= = =
= = =	= = =

Stazione appaltante	Sede
CIPNES- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDGNA- GALLURA	OLBIA (OT) ZONA INDUSTRIALE - LOC. CALA SACCAIA

Descrizione lavori	Luogo di esecuzione
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA	OLBIA (OT)

C.I.G.	C.U.P.
6587282D07	D74B16000010005

Contratto appalto n.	Data stipula	Costo compl. previsto opera alla stipula
AGGIUDICAZIONE	20/04/2016	656.959,29

Intermediario	Ramo	Rischio	Vincolo
AGENZIA DI DIREZIONE - 00732	04	051	NO

Sezione A	Somme assicurate alla stipula €	% Scoperto	Scoperto minimo €	Scoperto massimo €	Franchigia €
Partita 1	656.959,29	10	5.000,00	= = =	= = =
Partita 2	= = =	= = =	= = =	= = =	= = =
Partita 3	= = =	= = =	= = =	= = =	= = =

Sezione B	Massimale alla stipula €	% Scoperto	Scoperto minimo €	Scoperto massimo €	Franchigia €
Per sinistro	500.000,00	10	5.000,00	= = =	= = =
Per durata	500.000,00				

Data inizio lavori	Data fine lavori
26/05/2016	31/12/2016

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
26/05/2016	31/12/2016

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione
= = =	= = =

Premio al perfezionamento	Imponibile	Imposte	Totale
nostra quota	564,11	119,89	684,00
al 100%	564,11	119,89	684,00

Premio da pagare	Data e ora pagamento premio	Firma Intermediario

La Società
Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

L'Assicurato/Contraente

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angiás

Condizioni di Assicurazione

Sommario

1

Definizioni / Glossario

2

Condizioni Generali di Assicurazione

Sezione A – Danni alle cose

Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi

Norme comuni ad entrambe le Sezioni

3

Condizioni Particolari

Al fine di dar loro risalto, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), sono evidenziate da apposita sottolineatura quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

1

Definizioni / Glossario

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato da SINCERT secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere -area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

Condizioni Generali di Assicurazione

SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società consiste in quanto segue e si applica:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché è il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2 - Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
- c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4. i danni da azioni di terzi;
5. i danni da forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - 9.4 consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
 - 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- 10 nel caso di esecuzione di dighe:
 - 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
 - 10.4 le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - 10.7 le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc..

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

11. lavori su opere ed impianti preesistenti:
 - 11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.
12. lavori su beni artistici:
 - 12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge .

La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Art. 5 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato o dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.32;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
- d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto –ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento– un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi di contratto d'appalto, ferme le delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell'art. 3– nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 30.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 - Condizioni dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) i danni da azioni di terzi;
- p) i danni da forza maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.

Art. 13 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 – Massimale per la responsabilità civile terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 15 – Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o Franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale esclusivamente per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al titolo XIV del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

I rappresentanti della Società hanno libero accesso al luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.

Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati, è riportato nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 4 terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenire fra le Parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo della predetta franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto, con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 - Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5 let. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 - Foro competente


Il foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

LA SOCIETÀ
Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.



L'ASSICURATO/CONTRAENTE
(Timbro e firma)

IMAG S.p.A.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius


3

Condizioni Particolari

CONVENZIONE CAR

La presente polizza applicazione è emessa in riferimento alle condizioni riportate dalla polizza Convenzione n. 505674. A maggiore precisazione di quanto indicato alla pagina n. 2 di 19 della presente polizza e all'articolo n. 8) della suindicata polizza Convenzione il premio da pagare deve intendersi entro il 31/08/2016 .

1. PRECISAZIONE DANNI INDENNIZZABILI

Si conviene tra le Parti quanto segue:

- I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti per la porzione di opera danneggiata al momento del sinistro.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)

Edoardo Agius

LA SOCIETÀ

Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

M. Xello

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationalesuisse.it (nota 11).

NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autoforniture (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 9);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - assicurazioni trasporti:
 - o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova,
 - o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma,
 - o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste,
 per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;
- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad, gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a privacy@nationale.suisse.it. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio, da effettuarsi secondo la periodicità sopra indicata, avviene presso l'intermediario a cui sarà assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

E' escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di aver ricevuto e letto, preventivamente alla stipulazione della presente polizza, approvandole espressamente, le Condizioni Generali di Assicurazione.

Ogni modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)

Il sottoscritto dichiara che prima della conclusione del contratto ha ricevuto dalla Società il Fascicolo Informativo, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e costituito da:

- Nota Informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali.

IL CONTRAENTE

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Agli effetti dell'art. 1341 CC. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 2 - Condizioni di assicurazione;

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata;

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Art. 10 - Condizioni di assicurazione.

Norme comuni per le sezioni A e B

Art. 18 - Estensione territoriale;

Art. 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato;

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);

Art. 22 - Mandato dei periti (Sezione A);

Art. 23 - Premio;

Art. 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;

Art. 33 - Foro competente.

Condizioni Particolari (ove presenti)

LA SOCIETÀ

Nationale Suisse

Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

IL CONTRAENTE

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili, e ai sensi degli artt. 23, 24, 26 e 27 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 136, esprimo il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla vostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la mia firma in calce.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

L'INTERESSATO

(Nome e Cognome o Denominazione)

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)

Polizza redatta in 3 originali, composti ognuno complessivamente da 19 pagine, recanti le Definizioni, le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni Particolari.

Emessa in CAGLIARI il 26/05/2016.



Nationale Suisse S.p.A.
Sede legale: via G.B. Cassinis, 21
20139 Milano
tel. 02 5351 1
fax 02 5351 178
info@nationalesuisse.it
nationalesuisse@pec.nationalesuisse.it
www.nationalesuisse.it

Società del Gruppo Helvetia
Società con unico Socio - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza
Generale e Direzione per l'Italia
Capitale sociale 12.000.000euro i.v. - R.E.A. di Milano n° 585006
Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 031
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)

POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

SCHEDA TECNICA 1.2

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12-03-2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia Fideiussoria n. 2129476

Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia, ecc.)

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

(Agenzia di Cagliari/ 021)

Contraente (Obbligato Principale) C.F. / P.I. 01119480927

IMAG S.R.L.

IMPRESA APPALTI GENERALI S.R.L.

Sede QUARTUCCIU Cap 09044

Via/P.zza n. civico LOCALITA' "PILL'E MATTA" Provincia CA

Stazione Appaltante (Beneficiario)

CIPNES- GALLURA - CONSORZIO INDUSTRIALE

PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA

Sede OLBIA Cap 07026

Indirizzo ZONA INDUSTRIALE LOC. CALA SACCAIA Provincia OT

Descrizione Opera

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE

DI OLBIA

CIG: 6587282D0F

Luogo di Esecuzione

AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA

Costo Complessivo previsto opera EUR 656.959,29

Ribasso 26,377 % d'asta aggiudicato

Somma garantita 16,377 % costo opera EUR 107.590,22

in lettere: CENTOSETTEMILACINQUECENTONOVANTA/22#

ST.N. 10380598

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Data inizio garanzia fideiussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2

Data cessazione garanzia fideiussoria v. art. 2 Schema Tipo 1.2

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO

Valuta Eur

Premio Netto 695,14 Accessori 69,52 Diritti 150,00

Imposte 114,34 Totale 1.029,00

PROROGHE EVENTUALI Trimestrali A PARTIRE DAL 26-05-2017

Premio netto 173,73 Accessori 17,38 Diritti 0,00

Imposte 23,89 Totale 215,00

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in Cagliari il 26-05-2016.

IL CONTRAENTE

IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Arzuffi

IL GARANTE

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE ÉTRANGER S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Marco Minichelli



SCHEMA TIPO 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

(D.M. 12-03-2004 n. 123)

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia - L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all' art. 8, comma 11 quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ST.N. 10380598

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla Rappresentanza Generale del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione - Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.


Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE


COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE INTÉRIEUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Procuratore
Marco Mario Palumbo



Appendice N°	1	a Polizza N°	2129476	Effetto del	26/05/2016
Contraente	IMAG S.R.L. IMPRESA APPALTI GENERALI S.R.L.				
	QUARTUCCIU	Cod. Fisc.	01119480927		
Beneficiario	CIPNES- GALLURA - CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA				
	ZONA INDUSTRIALE LOC. CALA SACCAIA		OLBIA		

Con la presente appendice, che forma parte integrante della sopraindicata polizza, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 12/04/2006, n.163 e s.m.i. si conviene quanto segue:

- 1) a parziale modifica dell'art.1 dello schema tipo 1.2 il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa stabiliti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 123, commi 2 e 3, del DPR 207/2010;
- 2) ad integrazione dell'art.2 dello schema tipo 1.2 si prende e si dà atto che la garanzia è progressivamente svincolata come da previsione dell'art. 113 n. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; la garanzia cessa di avere effetto in conformità alla previsione dell'art.113 / n.5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e come regolamentato dall'art.123 del DPR 207/2010 ossia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 3) Si precisa che la somma garantita, di cui all'art.3 dello schema tipo 1.2, è definita dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- 4) ad integrazione dell'art.4 dello schema tipo 1.2 si precisa che la garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C. e sarà operante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Fermo il resto.

- Fermo il Resto -

Diritti di Appendice	Diritti Eur 0,00	Imposte Eur 0,00	Totale Eur 0,00
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------

Emessa in N° 4 esemplari ad unico effetto in..... Cagliari il 25/05/2016

Il Contraente
IMAG S.r.l.
 IMPRESA APPALTI GENERALI
 (L'Amministratore Unico)
 Guido Angius

Il Beneficiario


Il Garante

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
 POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia
 Marco Minio Paluello

Per quietanza della somma di Eur 0,00

L'Esattore

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



Repertorio n° 138482

Autentica di firma

Io **Carlo Mario De Magistris**, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Oristano e Lanusei, **certifico**, previo mio accertamento dell'identità personale della parte vera e autografa la firma apposta alla presenza e vista mia, in fine della scrittura che precede dal signor

- **Marco Minio Paluello**, nato a Cagliari il giorno 1 aprile 1945, residente in Cagliari, Via G. Manno n. 51, codice fiscale MNP MRC 45D01 B354V, **nella sua qualità di procuratore speciale della società Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.**, costituita in Francia, con sede legale in 92270 Bois-Colombes (Francia), 1 Place Costes et Bellonte, con capitale sociale deliberato di euro 137.052.417,05 interamente versato, con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, Via Giovanni Spadolini, civico n. 4, iscritta nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano col codice fiscale e numero d'iscrizione 09448210154, e iscritta nel repertorio economico amministrativo della C.C.I.A.A. di Milano col n° 1294607, compagnia d'assicurazioni di diritto francese iscritta in data 27 luglio 2012, col n° 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento, giusta procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal notaio in Milano dottor Gabriele Franco Maccarini in data 5 novembre 2012, col repertorio n° 57989, registrata nell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 6 novembre 2012, col n° 19851 serie 1T.

A oggi non è stato emesso alcun provvedimento di revoca delle sopraddette autorizzazioni.

Pertanto il signor Marco Minio Paluello ha potere di impegnare la società firmando le polizze cauzionali e fidejussorie, comprese quelle che si riferiscono al rimborso anticipato dell'imposta sul valore aggiunto, quelle che si riferiscono al rimborso tramite conto fiscale, quelle in favore dell'Amministrazione delle Dogane e le polizze di assicurazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Cagliari, Via Maddalena n° 54, ventisei maggio duemilasedici



IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
Loc. Pill'e Matta • 09044 QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 845273 • Fax 070 8600632
Cod. Fisc. e Part. IVA 01119480927
E-MAIL: imag.srl@tiscali.it
PEC: imagsrl@cn.legalmail.it

SCHEMA DI OFFERTA

Al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
Loc. Cala Saccaia - Zona Industriale
07026 - OLBIA

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE
DI OLBIA
REP. 7/2016 - CIG 6587282D0F - CUP D74B16000010005**

Importo a base di gara: € 887.671,91 IVA esclusa di cui € 874.673,47 IVA esclusa per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 12.998,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il sottoscritto Sig. ANGIUS GIORGIO, quale legale rappresentante dell'Impresa IMAG SRL (Partita IVA 01119480927), con sede in QUARTUCCIU (CA) via LOC. PILL'E MATTa SNC, con riferimento alla lettera di invito ed allo schema di contratto e relativi allegati, di cui ha preso visione, relativi all'appalto dei lavori in oggetto con la presente

DICHIARA

- di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza degli accessi e delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione delle opere, nonché di avere piena ed esatta cognizione dei documenti d'appalto ivi compresi i prezzi in base ai quali i lavori sono remunerati;
- di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri e degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;
- di aver tenuto conto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. 207/2010, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
- di riconoscere potersi l'appalto compiere secondo le condizioni e modalità stabilite o richiamate nei suddetti documenti e di ritenere detti prezzi remunerativi e comunque tali da consentire l'offerta formulata;

OFFRE

per l'esecuzione dei lavori suddetti, alle condizioni tutte, nessuna esclusa, dello Schema di contratto e relativi allegati e della lettera di invito:

- il ribasso del 26,377 % (diconsi VENTISEI virgola TRECENTO SEITAN per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara. TASETTE

L'importo offerto è da intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali¹ connessi con l'attività d'impresa pari ad € 6.000,00 (diconsi euro SEIMILA/00)

Sono da intendersi esclusi dal predetto importo gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 12.998,44.

Con Osservanza

QUARTUCCIU li 25-02-2016

L'Impresa
IMAG S.r.l.
IMPRESA APPALTI GENERALI
(L'Amministratore Unico)
Giorgio Angius


¹ Per oneri di sicurezza aziendale si intendono i costi per la sicurezza propri dell'impresa, che prescindono dalle condizioni del singolo appalto; si tratta dei costi del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) disciplinati all'art. 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del d.lgs. 81/08, nonché dagli artt. 86, comma 3 bis e 87, comma 4, secondo periodo del d.lgs. 163/06. Per il calcolo di tali oneri di sicurezza si devono considerare le spese sostenute dalla società per adeguarsi agli obblighi di legge, contenuti prevalentemente nel d.lgs. 81/08, tra i quali si indicano: sistema di gestione della sicurezza aziendale, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori della sicurezza, medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso, assicurazioni sugli infortuni e malattie professionali, dispositivi di sicurezza individuale e dotazioni varie, ecc.

SCADENZA 05/12/2021



Dir. Segr. € 0,26
Dir. C.I. € 5,18

AT 3127325



IPZS SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

QUARTUCCI (CA)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AT 3127325

DI

ANGIUS

GIOGIO

Cognome..... **ANGIUS**
 Nome..... **GIORGIO**
 nato il..... **11/07/1937**
 (atto n. **1309p** s.)
 a..... **CAGLIARI (CA)**)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **QUARTUCCIU (CA)**
 Via..... **NAZIONALE n. 177**
 Stato civile..... **Coniugato**
 Professione..... **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,68**
 Capelli..... **BRIZZOLATI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Giorgio Angius*
 **QUARTUCCIU li** **08/12/2011**

Impronta del dito
 indice sinistro

IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
 il funzionario incaricato
Susanna Pulga

